



REGOLAMENTO PER LA PROGRESSIONE VERTICALE NEL SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE DEI DIPENDENTI IN SERVIZIO PRESSO L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA

(stesura definitiva approvata nella seduta di contrattazione del 21.12.2006)

Art.1 (Campo di applicazione e durata)

Con il presente Regolamento si disciplinano le procedure selettive per la progressione verticale nel sistema di classificazione dei dipendenti in servizio presso l'Università degli Studi di Foggia.

La presente disciplina è emanata in conformità alle previsioni del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle Amministrazioni del comparto Università, di seguito denominato CCNL, e conserva validità sino all'eventuale emanazione di una differente disciplina contrattuale e nei limiti in cui questa non sia in contrasto con la presente.

Art.2 (Principi generali)

L'Amministrazione valuta la possibilità di indire annualmente le procedure selettive, nei limiti e per ciascuna delle categorie o aree così come individuate nella Tabella A allegata al vigente Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per i dipendenti delle Amministrazioni del comparto Università del 9 agosto 2000.

Le determinazioni relative alle procedure selettive di cui al presente Regolamento sono adottate dal Consiglio di Amministrazione, sulla base della programmazione annuale e triennale del fabbisogno del personale, nel rispetto della vigente normativa e di quanto previsto dall'art. 57, comma 6, del CCNL del 9.8.2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art.3 (Indizione)

Il Direttore Amministrativo dell'Università, in applicazione della presente disciplina e nel rispetto degli accordi assunti al tavolo della contrattazione decentrata con le OO.SS. titolate e la R.S.U., indice le procedure selettive.

Il relativo decreto è affisso all'Albo dell'Università.

Le domande, cui devono essere allegati i titoli valutabili ai sensi del successivo art.6, devono essere proposte entro quindici giorni dall'affissione.

Le date delle prove saranno comunicate agli interessati almeno quindici giorni prima del loro svolgimento.

Art.4 (Requisiti di partecipazione)

E' ammesso a partecipare alle procedure selettive disciplinate dal presente Regolamento per l'accesso alla categoria immediatamente superiore il personale che sia in possesso dei seguenti requisiti:

- per la categoria C, il personale inquadrato nella categoria B che sia in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, oppure abbia un'anzianità di servizio di almeno cinque anni nella categoria di appartenenza o nelle ex qualifiche ivi confluite;
- per la categoria D, il personale inquadrato nella categoria C che sia in possesso del diploma di laurea oppure abbia un'anzianità di servizio di almeno cinque anni nella categoria di appartenenza o nelle ex qualifiche ivi confluite;
- per la categoria EP, il personale inquadrato nella categoria D che sia in possesso di diploma di laurea e relativa abilitazione professionale idonea all'iscrizione ad un ordine professionale, ovvero laurea e particolare qualificazione professionale, oppure almeno cinque anni di servizio nella categoria di appartenenza o nelle ex qualifiche ivi confluite e particolare qualificazione professionale.

Si intende per particolare qualificazione professionale il possesso di competenze complessivamente adeguate alla professionalità richiesta, al ruolo ed alla categoria contrattuale prevista (crediti formativi pertinenti, diplomi di specializzazione, master universitari, comprovata esperienza professionale maturata presso organizzazioni pubbliche o private) e certificate dai relativi organi competenti.

In ordine a particolari professionalità per l'esercizio delle quali le vigenti disposizioni in materia prevedano specifici titoli abilitativi, costituirà requisito di ammissione alla procedura il possesso degli stessi.

Un ulteriore passaggio alla categoria superiore è consentito nella sola ipotesi del possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla categoria di appartenenza.

Le procedure selettive previste dal presente regolamento si svolgeranno separatamente per ciascuna delle Aree professionali previste dal vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro.

Il personale potrà far valere, ai fini dei commi precedenti, l'anzianità giuridica riconosciutagli a seguito di applicazione di normative vigenti in materia.

Art.5 (Svolgimento delle procedure selettive)

Lo svolgimento delle prove selettive sarà così articolato:

A) per l'accesso alla categoria C:

- una prova teorico-pratica:

A1) Area amministrativa:

- risoluzione di problemi teorico-pratici al fine di accertare la conoscenza del Sistema Universitario nei suoi aspetti amministrativi e contabili;

A2) Area tecnica, tecnico-scientifica e di elaborazione dati:

- risoluzione di problemi teorico-pratici, con dimostrazione di capacità di utilizzo di strumentazione tecnica;

A3) Area socio – sanitaria:

- risoluzione di problemi teorico-pratici, con dimostrazione di capacità di utilizzo di strumentazione tecnica;

A4) Area biblioteche:

- risoluzione di problemi teorico-pratici sul Sistema Bibliotecario di Ateneo, con particolare riferimento alla conoscenza di nozioni di biblioteconomia.

B) Per l'accesso alla categoria D:

- una prova teorico-pratica

B1) Area amministrativa – gestionale:

- risoluzione di problemi teorico-pratici al fine di accertare la conoscenza del Sistema Universitario in tutti i suoi aspetti: amministrativi, contabili e gestionali;

B2) Area tecnica, tecnico-scientifica e di elaborazione dati:

- risoluzione di problemi teorico-pratici, con dimostrazione di capacità di utilizzo di strumentazione tecnica;

B3) Area socio – sanitaria:

- risoluzione di problemi teorico-pratici, con dimostrazione di capacità di utilizzo di strumentazione tecnica;

B4) Area biblioteche:

- risoluzione di problemi teorico-pratici, al fine di accertare la conoscenza del Sistema Bibliotecario d'Ateneo, nonché competenze di bibliografia e biblioteconomia.

Per tutte le aree, dopo le predette prove, si svolgerà un colloquio su argomenti oggetto della prova teorico-pratica, nonché sulla conoscenza di nozioni di base di una lingua straniera a scelta del candidato tra: Inglese, Francese, Tedesco e Spagnolo.

C) Per l'accesso alla categoria EP:

- una prova teorico – pratica:

C1) Area amministrativa – gestionale:

- risoluzione di problemi teorico-pratici al fine di accertare la conoscenza del Sistema Universitario in tutti i suoi aspetti: amministrativi, contabili e gestionali;

C2) Area tecnica, tecnico-scientifica e di elaborazione dati:

- risoluzione di problemi teorico-pratici, con dimostrazione di capacità di utilizzo di strumentazione tecnica;

C3) Area socio – sanitaria:

- risoluzione di problemi teorico-pratici, con dimostrazione di capacità di utilizzo di strumentazione tecnica;

C4) Area biblioteche:

- risoluzione di problemi teorico-pratici, al fine di accertare la conoscenza del Sistema Bibliotecario d'Ateneo, nonché competenze di bibliografia e biblioteconomia.

Per tutte le aree, dopo le predette prove, si svolgerà un colloquio su argomenti oggetto della prova teorico-pratica, nonché sulla conoscenza di una lingua straniera a scelta del candidato tra: Inglese, Francese, Tedesco e Spagnolo.

Nel corso dell'espletamento delle selezioni relative a tutte le categorie di ogni Area sarà comunque verificato il possesso di nozioni relative all'utilizzo dei principali applicativi informatici.

Per ciascuna prova sarà riportato nel bando il programma oggetto della stessa.

Art.6 (Valutazione delle prove e dei titoli; formazione della graduatoria)

Le prove, compreso il colloquio, sono valutate in trentesimi per tutte le categorie e si intendono superate con la votazione minima di 21/30 in ciascuna di esse.

Il curriculum professionale è suscettibile di una valutazione non superiore a trenta punti.

Sono titoli valutabili all'interno del curriculum professionale:

1. il possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla categoria e all'Area per la quale è indetta la selezione (fino ad un massimo di 6,00 punti per l'accesso a C, di 7,00 punti per l'accesso a D e di 6,00 punti per l'accesso a EP. Il punteggio massimo previsto per la categoria EP é ridotto di 1,50 punti in caso di possesso di laurea di I livello ex DM 509/99).

Il calcolo dei punti da assegnare avviene mediante la seguente formula:

$$\text{Punti attribuiti} = 1 + \frac{(\text{voto conseguito} - \text{voto minimo})}{(\text{voto massimo} - \text{voto minimo})} \times (\text{punteggio massimo} - 1)$$

dove:

- voto conseguito è il voto riportato sul titolo di studio
- voto minimo è la votazione minima conseguibile dal titolo di studio (es. 36 o 60 per il diploma, 66 per la laurea)
- voto massimo è la votazione massima conseguibile dal titolo di studio (es. 60 o 100 per il diploma o 110 per la laurea)
- punteggio massimo è il massimo del punteggio riferito alla categoria (es. 6,00 per le cat. C ed EP e 7,00 per la cat. D);

2. l'anzianità di servizio:

- per la categoria C: 1,20 punti per ogni anno di servizio o frazione di anno superiore a sei mesi (fino ad un massimo di punti 12,00);
- per la categoria D: 1,00 punti per ogni anno di servizio o frazione di anno superiore a sei mesi (fino ad un massimo di punti 8,00);
- per la categoria EP: 0,75 punti per ogni anno di servizio o frazione di anno superiore a sei mesi (fino ad un massimo di punti 6,00);

3. la formazione professionale risultante dalla banca dati della formazione: la partecipazione a corsi di formazione professionale, di addestramento, di aggiornamento, di perfezionamento, i diplomi di specializzazione e le abilitazioni professionali, ove non richieste come requisito di ammissione (fino ad un massimo di 4,00 punti per l'accesso a C e di 5,00 punti per l'accesso a D ed EP);

4. l'arricchimento professionale desumibile dal curriculum e/o dalla documentazione presentata dall'interessato (fino ad un massimo di 8,00 punti per l'accesso a C, di 10,00 punti per l'accesso a D e di 13,00 punti per l'accesso ad EP).

La valutazione complessiva è determinata sommando il punteggio conseguito nella valutazione del curriculum professionale al punteggio complessivo riveniente dalla media delle votazioni conseguite nelle singole prove d'esame.

PUNTEGGIO MASSIMO RISERVATO AI TITOLI VALUTABILI PER LE PROGRESSIONI VERTICALI

CATEGORIE	C	D	EP
TITOLI VALUTABILI	PUNTEGGIO MASSIMO	PUNTEGGIO MASSIMO	PUNTEGGIO MASSIMO
TITOLO DI STUDIO	6,00	7,00	6,00
ANZIANITA'	12,00 (punti 1,20 x anno)	8,00 (punti 1,00 x anno)	6,00 (punti 0,75 x anno)
FORMAZIONE	4,00	5,00	5,00
CURRICULUM	8,00	10,00	13,00
	30,00	30,00	30,00

In caso di parità di punteggio, il criterio di preferenza sarà costituito dalla maggiore anzianità riconosciuta nella categoria di appartenenza ed, in subordine, dalla maggiore anzianità anagrafica.

La graduatoria è affissa per almeno trenta giorni all'Albo dell'Università e ha carattere definitivo.

Contro di essa è ammesso unicamente il ricorso alla competente autorità giudiziaria.

L'Amministrazione ha l'obbligo di comunicare ai vincitori l'esito della procedura e di procedere al relativo inquadramento entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria.

Art.7 (Commissioni)

Con decreto del Direttore Amministrativo sono nominate le Commissioni giudicatrici delle selezioni di cui al presente regolamento.

Le Commissioni sono composte da tre componenti, che devono essere scelti esclusivamente tra esperti di provata competenza nelle materie oggetto delle selezioni, scelti tra dipendenti dell'Amministrazione o estranei alla medesima, che non siano componenti di Organi di indirizzo e controllo nonché di valutazione interna, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

Almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni giudicatrici, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne.

Art. 8 (Graduatorie)

Le graduatorie rimangono efficaci per un termine di ventiquattro mesi dalla data del provvedimento di approvazione degli atti delle selezioni.

La copertura del 30% del numero dei posti di organico da destinare ai passaggi alla categoria immediatamente superiore potrà avvenire mediante scorrimento delle vigenti graduatorie di procedure già espletate

Art. 9 (Riconoscimento dell'anzianità di servizio ai fini della partecipazione e della sua valutazione nell'ambito delle procedure di selezione per le progressioni verticali)

Ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio per la partecipazione alle procedure selettive per le progressioni verticali, verrà valutato il servizio prestato presso qualunque amministrazione pubblica, come definita dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, riconoscibile ai sensi dell'art.16 della legge 808/77, secondo i seguenti criteri:

- il servizio è riconosciuto per intero se svolto nella stessa categoria ovvero in categorie, qualifiche o carriere ad essa equiparate;
- nella misura della metà se svolto in categorie, qualifiche o carriere immediatamente inferiori;
- nella misura della metà e comunque per non più di quattro anni se svolto in categorie, qualifiche o carriere non immediatamente inferiori.

Tenendo conto di quanto previsto dal CCNL in merito ai criteri di riconduzione delle qualifiche di cui all'art.78 e successivi della Legge n. 312/80 e sue successive modifiche ed integrazioni e considerata la specularità dell'articolazione delle carriere ad esse precedenti con le categorie introdotte dal CCNL stesso, le equiparazioni fra categorie, qualifiche e carriere, per le finalità di cui sopra, sono definite secondo il seguente schema:

Carriere ante 312/80	Qualifiche 312/80	Categorie CCNL
Carriera ausiliaria	II^ qualifica	Categoria B
	III^ qualifica	
Carriera esecutiva	IV^ qualifica	
	V^ qualifica	
Carriera di concetto	V^ qualifica a seguito di concorso pubblico per l'accesso al quale era richiesto il possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di II grado	Categoria C
	VI^ qualifica	
	VII^ qualifica	
Carriera direttiva	VII^ qualifica a seguito di concorso pubblico per l'accesso al quale era richiesto il possesso del diploma di laurea	Categoria D
	VIII^ qualifica	
	VIII^ qualifica art. 74, c. 5a, dalla data incarico formale	Categoria EP
	IX^ qualifica	
	I^ qualifica ruolo speciale	
	II^ qualifica ruolo speciale	